

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1117-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE Arduino AGNELLI)

Comunicata alla Presidenza il 30 luglio 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina per l'assistenza giudiziaria in materia civile, con allegati, fatto a Pechino il 20 maggio 1991

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro di grazia e giustizia
e col Ministro del tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1993

INDICE

| | | |
|---|------|---|
| Relazione | Pag. | 3 |
| Pareri: | | |
| - della 1 ^a Commissione permanente | » | 4 |
| - della 5 ^a Commissione permanente | » | 4 |
| Disegno di legge | » | 5 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina per l'assistenza giudiziaria in materia civile costituisce, da un lato, uno strumento di collaborazione giudiziaria che garantisce l'uguale trattamento per i cittadini dei due stati e per i loro beni e, dall'altro, un presupposto per lo sviluppo delle relazioni economiche tra i due paesi. Infatti il Trattato disciplina la materia civile intesa nel senso più ampio, comprendendo anche il diritto commerciale, il diritto di famiglia e il diritto del lavoro.

L'assistenza giudiziaria è disciplinata nel titolo I del Trattato, là dove si prevedono la notificazione di atti giudiziari, la trasmissione di atti di stato civile, l'esecuzione di

commissioni rogatorie, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali. Il titolo II detta le modalità di utilizzo dei citati strumenti di assistenza, mentre il titolo III riguarda le modalità e le procedure previste per il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze. Tra l'altro, vengono fissati i casi in cui possa essere opposto rifiuto alla richiesta di riconoscimento.

La Commissione, ritenuta l'utilità di un trattato di cui potranno giovare i cittadini e le imprese italiane che mantengono relazioni con soggetti della Repubblica popolare cinese, ha dato mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Arduino AGNELLI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: RUFFINO)

21 luglio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ABIS)

21 luglio 1993

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina per l'assistenza giudiziaria in materia civile, con allegati, fatto a Pechino il 20 maggio 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del Trattato stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

